



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA
SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 10 DEL 07/04/2008

Oggetto: Profilassi vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini – anno 2008.

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;

VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni;

VISTA la Direttiva 96/23/CE del Consiglio;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31;

VISTO il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001 concernente misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini, e successive modifiche;

VISTO il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 225, relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della "lingua blu" degli ovini;

VISTO il protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini trasmesso dal Ministero della Salute il 6 febbraio 2004 con nota prot. DGVA.VIII-2751-P I.8.d/18;

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. DGVA-VIII-1720-P I.8.d/18 del 19 gennaio 2005 che dispone il non utilizzo del vaccino per la Blue Tongue sierotipo 16 nella IV campagna di vaccinazione 2004/2005;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 10

DEL 07/04/2008

- VISTA la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10, su norme di riforma del Servizio Sanitario Regionale;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 05 del 13 marzo 2007 su "Profilassi vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini – anno 2007";
- VISTA la circolare esplicativa del Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale sulla campagna di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini n. 5518 del 16.03.2007;
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale 28 marzo 2007 su Campagna vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) 2006-2007;
- VISTA la situazione dei territori sottoposti a restrizione per febbre catarrale degli ovini di cui al Sistema informativo della Commissione Europea EUBTNET visualizzabile sul sito web DG-SANCO http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bt_restrictedzones.pdf;
- VISTO il Regolamento (CE) N. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale;
- VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 4009-P-08/03/2008 sull'applicazione delle misure di restrizione per il sierotipo BTV1 anche alla provincia di Sassari;
- CONSIDERATO che gli animali vaccinati con il vaccino vivo attenuato sviluppano una immunità efficace e prolungata;
- CONSIDERATO che nei greggi vaccinati nelle campagne precedenti per i sierotipi BTV1, BTV2 e BTV4, l'immunizzazione della sola quota di rimonta si è dimostrata essere misura sufficiente a contenere i danni e la diffusione della malattia;
- RITENUTO necessario immunizzare i greggi che nel corso della precedente campagna vaccinale non sono stati vaccinati per il sierotipo BTV1;
- RITENUTO necessario immunizzare gli ovini da rimonta per i sierotipi BTV1, BTV2 e BTV4;
- ATTESO che allo stato attuale non esiste disponibilità di vaccini per il sierotipo BTV1 alternativi a quello vivo attenuato;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 10

DEL 07/04/2008

RITENUTO necessario immunizzare per i sierotipi circolanti nel territorio d'origine gli animali delle specie recettive alla Blue Tongue da sottoporre a movimentazione;

Su conforme parere del Direttore del Servizio Prevenzione e del Direttore Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

DECRETA

ART. 1 OBIETTIVI

1. I principali obiettivi della campagna vaccinale sono:
 - a) Proteggere il patrimonio ovino isolano dai danni derivanti da focolai di febbre catarrale degli ovini negli allevamenti;
 - b) Consentire la movimentazione intraregionale ed extraregionale degli animali delle specie recettive alla febbre catarrale degli ovini.

ART. 2 PROFILASSI VACCINALE NEGLI OVINI E CAPRINI

1. Tutti gli allevamenti della specie ovina e caprina che non sono stati immunizzati contro il sierotipo BTV1 nel corso della precedente campagna vaccinale, devono essere sottoposti alla vaccinazione contro il sierotipo BTV1 della febbre catarrale degli ovini, secondo il protocollo di cui all'allegato 1, entro il 30 aprile 2008 con priorità operativa verso la specie ovina.
2. Tutti gli animali della specie ovina appartenenti alla categoria della rimonta, nati dopo il 01.09.2007 e destinati alla riproduzione, devono essere sottoposti a vaccinazione contro i sierotipi BTV1, BTV2 e BTV4 secondo i protocolli di cui agli allegati 1 e 2.
3. Le operazioni di vaccinazione sono programmate ed eseguite dai Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, e sono registrate con la modulistica di cui all'allegato 3



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 10

DEL 07/04/2008

“Verbale di vaccinazione” e con la scheda SBT09 di cui all’Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001 e successive modifiche.

4. I Servizi veterinari possono essere coadiuvati da veterinari liberi professionisti ufficialmente incaricati. Questi ultimi operano sotto la responsabilità dei Servizi veterinari di Sanità Animale delle ASL.
5. Il Servizio veterinario di Sanità Animale delle ASL può esentare dagli obblighi di vaccinazione previsti ai primi tre commi del presente articolo, i greggi che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
 - sono allevati in territori considerati a basso rischio d’insorgenza di focolaio di malattia per posizione geografica (altitudine);
 - non sono soggetti a movimentazione per motivi gestionali (es. transumanza) verso zone caratterizzate da un livello di rischio di malattia più elevato;
 - non sono stati mai interessati da epidemie di febbre catarrale degli ovini negli anni precedenti.
6. Sono esclusi dalla vaccinazione gli animali delle specie recettive individuati come “sentinelle” per lo svolgimento del programma di sorveglianza sierologica nel sistema informativo nazionale Blue Tongue.

ART. 3 MOVIMENTAZIONE INTRAREGIONALE DEGLI ANIMALI RECETTIVI

1. Tutti gli animali delle specie recettive alla febbre catarrale degli ovini degli allevamenti situati in zona di protezione che comprendono i territori situati nel raggio di 20 km. intorno all’allevamento sede di focolaio o di sieroconversione, (Allegato 1 del Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità N° 48/8 del 16.09.2003, e sistema informativo nazionale visualizzabile nel sito internet www.izs.it), destinati verso un altro allevamento al di fuori della zona di protezione devono essere vaccinati per i sierotipi circolanti nel territorio di origine secondo le procedure di cui all’allegato 1 ed allegato 2.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 10

DEL 07/04/2008

2. Gli animali delle specie recettive presenti in zona di protezione per febbre catarrale degli ovini, ancorché non vaccinati per i sierotipi circolanti, possono uscire dalla suddetta zona per l'immediata macellazione alle seguenti condizioni:
 - a) Non presentino segni clinici di malattia;
 - b) Il Servizio veterinario di destinazione sia preavvisato almeno 48 h. prima dell'inizio della partita;
 - c) I singoli animali siano sottoposti a trattamento con un prodotto ad azione insettopellente in conformità con la direttiva del Consiglio 96/23/CE prima della partenza, nel rispetto dei tempi di sospensione dei prodotti utilizzati. La segnalazione di questo trattamento deve essere riportata sul modello 4 (nome del prodotto e data del trattamento).
 - d) Gli animali siano inviati sotto vincolo sanitario e senza alcuna sosta intermedia. L'avvenuta macellazione degli animali della specie ovina e caprina deve essere annotata in calce al documento che accompagna gli animali e che deve essere trasmesso ai Servizi veterinari della ASL di partenza della partita. Per i bovini l'avvenuta macellazione verrà verificata direttamente sull'archivio della BDN in quanto comunicata per singolo capo.

3. In deroga al comma 1, gli animali delle specie recettive degli allevamenti presenti in zona di protezione destinati ad altri allevamenti, possono uscire dalle suddette zone, ancorché non vaccinati per i sierotipi circolanti, purché:
 - non presentino segni clinici di malattia;
 - siano diretti verso zone di protezione per lo stesso o gli stessi sierotipi;
 - i singoli animali siano sottoposti a trattamento con un prodotto ad azione insettopellente in conformità con la direttiva del Consiglio 96/23/CE prima della partenza, nel rispetto dei tempi di sospensione dei prodotti utilizzati. La segnalazione di questo trattamento deve essere riportata sul modello 4 (nome del prodotto e data del trattamento).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 10

DEL 07/04/2008

- il Servizio veterinario della ASL competente sull'allevamento di destinazione abbia rilasciato il nullaosta alla movimentazione.
4. L'allevatore-detentore degli animali di cui al precedente comma, qualora sussistano problematiche relative alla custodia, all'alimentazione ed al benessere animale, può presentare ai Servizi veterinari competenti sui territori di partenza e di destinazione una motivata richiesta al fine dell'autorizzazione all'uscita dalla zona di protezione, anche verso zona di sorveglianza. L'autorizzazione è concessa alle seguenti condizioni:
- il Servizio veterinario competente sul territorio di partenza abbia accertato la sussistenza delle condizioni di necessità sopraccitate;
 - il Servizio veterinario di destinazione abbia concesso il nullaosta per la movimentazione;
 - siano state attivate le procedure per il trasporto sotto vincolo sanitario, e il Servizio veterinario di destinazione sia avvertito almeno 48 h prima della partenza;
 - siano stati sottoposti a visita al momento della partenza gli animali da movimentare al fine di escludere la presenza di sintomi riferibili alla malattia; il risultato della visita deve essere riportato sul modello 4;
 - i singoli animali siano sottoposti a trattamento con un prodotto ad azione insettopellente in conformità con la direttiva del Consiglio 96/23/CE prima della partenza. La segnalazione di questo trattamento deve essere riportata sul modello 4 (nome del prodotto e data del trattamento);
 - gli animali siano spostati entro i seguenti orari:
 - a) dal giorno 1 ottobre al 31 marzo tra le h. 8,00 e le h. 15,00;
 - b) dal giorno 1 aprile al 30 settembre tra le h. 8,00 e le h. 18,00;
 - gli animali siano condotti all'allevamento o azienda di destinazione senza sostare in mercati, fiere o stalle di sosta;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 10

DEL 07/04/2008

- il Servizio veterinario di destinazione dia riscontro dell'arrivo degli animali al Servizio veterinario di provenienza;
5. Gli animali delle specie recettive situati nelle zone di sorveglianza per febbre catarrale degli ovini, che non sono stati vaccinati nei confronti dei sierotipi circolanti, possono essere movimentati per l'immediata macellazione nei mattatoi del territorio regionale.
6. Le movimentazioni degli animali delle specie recettive, situati nelle zone di sorveglianza per febbre catarrale degli ovini, verso un altro allevamento, ancorché non vaccinati, sono autorizzate dal Servizio veterinario della ASL competente sull'allevamento di partenza alle seguenti condizioni:
- abbia notificato al Servizio veterinario di destinazione la movimentazione almeno 48 h. prima della partenza;
 - abbia acquisito il nullaosta dal Servizio veterinario di destinazione.

ART. 4 MOVIMENTAZIONE EXTRAREGIONALE E USCITA DA ZONE DI RESTRIZIONE

1. Gli animali delle specie recettive destinati alla movimentazione verso allevamenti devono essere vaccinati per i sierotipi circolanti nel territorio di origine con le seguenti modalità:
- da almeno 30 giorni e non più di un anno con il vaccino vivo attenuato del sierotipo BTV1 per le specie ovina, caprina e bovina;
 - da almeno 30 giorni e non più di un anno con il vaccino inattivato bivalente dei sierotipi BTV2 e BTV4 per gli animali della specie ovina;
 - gli animali della specie bovina, vaccinati con il vaccino bivalente spento per i sierotipi BTV2 e BTV4, possono essere movimentati tra il 15° giorno ed il 60° giorno dalla seconda somministrazione del vaccino;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 10

DEL 07/04/2008

2. Gli animali non vaccinati delle specie recettive, destinati verso allevamenti situati in zone libere o di restrizione per altri sierotipi possono essere movimentati qualora si dimostri la presenza di anticorpi verso tutti i sierotipi circolanti nel territorio d'origine con una prova sierologica effettuata tra i 60 giorni ed i 360 giorni prima dello spostamento.
3. Gli animali di cui al comma precedente possono essere movimentati dopo 30 giorni dal test sierologico positivo purché venga eseguita, con esito negativo, anche la prova di laboratorio PCR nei 7 giorni antecedenti la movimentazione. I costi relativi all'esecuzione delle analisi di cui al comma presente ed al precedente sono a carico del richiedente.
4. Per gli animali presenti negli ambiti di territorio regionale riconosciuti "zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale" ai sensi dell'allegato V del Regolamento (CE) 1266/2007 sulla base delle risultanze della sorveglianza sierologica ed entomologica ufficiale, e per gli animali stabulati in locali dotati di strutture in grado di impedire l'ingresso dei vettori, appositamente autorizzati ai sensi dell'O.M. 11 maggio 2001 e successive modifiche, si applica l'esenzione dal divieto di uscita secondo le condizioni previste nell'allegato III del Regolamento (CE) 1266/2007.
5. Gli animali delle specie recettive, anche se non vaccinati per i sierotipi circolanti, possono essere inviati ai mattatoi di altre Regioni, purché:
 - il Servizio veterinario di destinazione sia stato preavvisato almeno 48 h. prima dell'invio della partita;
 - gli ovini e i caprini da movimentare, prima del carico, siano sottoposti, con esito favorevole, a visita clinica da parte del veterinario ufficiale;
 - i singoli animali siano sottoposti a trattamento con un prodotto ad azione insettopellente in conformità con la direttiva del Consiglio 96/23/CE prima della partenza. La segnalazione di questo trattamento deve essere riportata sul modello 4 (nome del prodotto e data del trattamento);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 10

DEL 07/04/2008

- gli animali delle specie recettive siano inviati sotto vincolo sanitario e senza alcuna sosta intermedia. L'avvenuta macellazione degli animali della specie ovina e caprina deve essere annotata in calce al documento che accompagna gli animali e che deve essere trasmesso ai Servizi veterinari della ASL di partenza della partita. Per i bovini l'avvenuta macellazione verrà verificata direttamente sull'archivio della BDN in quanto comunicata per singolo capo.
6. Oltre alle condizioni di cui al comma precedente potranno essere movimentati gli animali di specie recettive, vaccinati o no per i sierotipi circolanti e destinati ad un allevamento di altra regione, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.

ART. 5 MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI INDESIDERATI DELLA VACCINAZIONE

1. L'allevatore che constata la comparsa di effetti collaterali, informa immediatamente il Servizio veterinario della ASL competente; in ogni caso il termine ultimo di segnalazione è fissato al 60° giorno dalla data di vaccinazione degli animali.
2. Nel caso di segnalazione di danni diretti per capi morti o aborti il veterinario ufficiale compila la scheda di rilevamento degli effetti indesiderati di cui all'allegato 4 e procede al prelievo di campioni biologici da inviare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna con la scheda SBT10 di cui all'Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001.

ART. 6 OBBLIGHI, ADEMPIMENTI E INDENNIZZI

1. I proprietari o detentori degli animali recettivi sono tenuti ad offrire la massima collaborazione per lo svolgimento delle operazioni di profilassi, in particolare provvedendo al contenimento degli animali.
2. Ai proprietari o detentori di animali vaccinati, che a causa della vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini hanno subito casi di mortalità o aborti, sono riconosciuti gli indennizzi ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n. 218.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 10

DEL 07/04/2008

3. Ai proprietari o detentori di allevamenti sede di focolaio di febbre catarrale degli ovini sono corrisposti gli indennizzi per i capi abbattuti o morti, ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n. 218.
4. I proprietari o detentori che si sono sottratti all'esecuzione dell'intero Piano di vaccinazione non hanno diritto al riconoscimento di indennizzi per danni diretti o indiretti da eventuale focolaio di malattia successivamente verificatosi, indipendentemente dal sierotipo e dalla natura, vaccinale o di campo, del virus all'origine del focolaio.

ART. 7 FLUSSO DATI

1. I Responsabili dei Servizi veterinari delle ASL trasmettono settimanalmente all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale il riepilogo delle attività di vaccinazione svolte dai veterinari ufficiali, mediante le schede SBT09 di cui all'Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001 e successive modifiche.
2. Ai fini della certificazione dei capi morti per Blue Tongue da indennizzare agli aventi diritto, i Responsabili dei Servizi veterinari di Sanità Animale delle ASL, entro il 30° giorno dall'ultimo caso clinico di Blue Tongue, trasmettono al Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale i seguenti dati relativi ai danni registrati nei focolai:
 - codice aziendale, nominativo dell'allevamento, Comune;
 - n° di animali morti suddivisi per categoria secondo i campi di cui alle schede SBT01 e SBT02 del Manuale operativo.
3. I Servizi veterinari delle ASL inviano al Servizio Prevenzione regionale, entro e non oltre il 15 giugno 2008 i dati riassuntivi relativi alle operazioni svolte con il vaccino vivo attenuato e gli elenchi in formato elettronico degli allevamenti presenti nel territorio con almeno un capo vivo, suddivisi secondo le seguenti tipologie:
 - a) allevamenti vaccinati, n° di capi vaccinati distinti per categoria;
 - b) allevamenti non vaccinati ai sensi dell'art. 2, comma 5;
 - c) allevamenti non vaccinati in quanto riformati per gravi motivi sanitari;
 - d) allevamenti non vaccinati per mancata collaborazione da parte dell'allevatore.
4. In caso di danni diretti rilevati in seguito a vaccinazione, il Servizio veterinario competente invia la scheda di rilevamento di cui all'allegato 4, con i relativi aggiornamenti, al Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale unitamente alla copia della scheda SBT10, entro e non oltre il



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 10

DEL 07/04/2008

10 agosto 2008 per il vaccino vivo attenuato, ed entro e non oltre sessanta giorni dalla somministrazione per il vaccino inattivato.

ART. 8 ABROGAZIONI E NORME FINALI

1. Per tutte le fattispecie non previste dal presente Decreto concernenti le misure sanitarie in corso di epidemia e la sorveglianza sierologica si rimanda alle norme dell'Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001 e successive modificazioni, del Manuale operativo e Piano di emergenza di cui al D.L.vo n° 225/2003, della Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, e del Regolamento (CE) N. 1266/2007 della Commissione.
2. Ove si rendessero necessarie convenzioni con veterinari liberi professionisti le spese troveranno copertura nella U.P.B. S05.02.003 capitolo SC 05.0386 in relazione alle autorizzazioni di spesa nell'esercizio finanziario 2008 e saranno trasferite alle ASL competenti previa rendicontazione delle spese sostenute. Le spese relative alle analisi di laboratorio effettuate per autorizzare la movimentazione degli animali sono a carico del proprietario degli stessi.
3. I Direttori Generali, i Servizi di Sanità animale delle ASL e gli allevatori, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati di rispettare e di far rispettare il presente decreto.
4. E' abrogato il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 05 del 13 marzo 2007.
5. Il presente Decreto, che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e nel sito internet www.regione.sardegna.it , entra immediatamente in vigore ed ha validità di un anno dalla data di emanazione.

L'Assessore

Nerina Dirindin

SF/4.3

SM/Resp.4.3

DC/Dir.Serv.4

GP/Dir .Gen. Sanità